



**SUISA**

Cooperativa degli autori ed editori di musica

**SWISSPERFORM**

Società svizzera per i diritti di protezione affini

---

## **Tariffa comune S 2015 – 2019**

### ***Emittenti***

Approvata dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini il 10 novembre 2014. Pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 228 del 25 novembre 2014.

Società di gestione

### **SUISA**

Via Soldino 9, 6900 Lugano, Telefono +41 91 950 08 28, Fax +41 91 950 08 29  
Bellariastrasse 82, 8038 Zürich, Telefon +41 44 485 66 66, Fax +41 44 482 43 33  
Av. du Grammont 11bis, 1007 Lausanne, Téléphone +41 21 614 32 32, Fax +41 21 614 32 42

<http://www.suisa.ch> E-Mail: [suisa@suisa.ch](mailto:suisa@suisa.ch)

## A. Sfera di clienti

1 La presente tariffa concerne quelle imprese che trasmettono programmi radiofonici e/o televisivi o che fanno trasmettere direttamente questi programmi da reti via cavo.

Esse vengono qui di seguito denominate «emittenti».

## B. Oggetto della tariffa

2 Questa tariffa si riferisce all'utilizzazione

- di opere musicali non teatrali protette dal diritto d'autore, con o senza testo, che appartengono al repertorio mondiale gestito dalla SUISA (denominate di seguito «musica»)
- dei supporti sonori o audiovisivi disponibili in commercio, protetti in base ai diritti di protezione affini.

3 Questa tariffa si riferisce alle seguenti utilizzazioni:

- emissione (via terrestre, immissione diretta e diffusione nelle reti via cavo o via satellite)
- immissione e diffusione simultanea ed inalterata di opere e prestazioni in Internet e in altre reti su base IP dall'emittente parallelamente all'emissione (Simulcasting)
- immissione diretta e diffusione di opere e prestazioni in Internet e in altre reti IP senza emissione parallela (Webcasting)
- messa a disposizione su Internet o altre reti su base IP, per una consultazione on demand, di opere o prestazioni contenute in emissioni diffuse, ai sensi dell'art. 22c LDA.
- per quanto riguarda i diritti d'autore: registrazione o re-registrazioni da parte dell'emittente su supporti sonori o audiovisivi; questi supporti possono essere utilizzati soltanto per emissioni, distribuzioni e messi a disposizione, conformemente a questa tariffa, per utilizzazioni da parte altre emittenti con le quali la SUISA, o una delle sue società consorelle estere, ha stipulato un contratto; per tutte le altre utilizzazioni occorre un'autorizzazione speciale della SUISA.
- per quanto riguarda i diritti di protezione affini: riproduzione di registrazioni di musica non teatrale a partire da supporti sonori e audiovisivi disponibili in commercio, ai fini di diffusione ai sensi dell'art. 24b par. 1 e 2 LDA, come anche ai fini della messa a disposizione ai sensi dell'art. 22c par. 2 LDA, nella misura in cui sono presenti le condizioni d'applicazione giuridiche di tali disposizioni.
- per quanto riguarda la diffusione e la riproduzione a dei fini di diffusione, nonché per la messa a disposizione ai sensi dell'art. 22c LDA, la presente tariffa disciplina solo le utilizzazioni di prestazioni soggette al diritto svizzero. La SUISA e SWISSPERFORM non garantiscono nessun diritto per l'emissione, la diffusione e la messa a disposizione, al di fuori del territorio svizzero, delle opere, delle interpretazioni e registrazioni diffuse.

- 4 La SUISA e SWISSPERFORM non detengono i diritti della personalità degli aventi diritto: l'emittente si impegna a rispettare questi diritti, in particolare in caso di sonorizzazione di prodotti audiovisivi.

SWISSPERFORM non detiene i diritti esclusivi degli interpreti e dei produttori di supporti sonori.

Per la sonorizzazione di lungometraggi, serie televisive, trasmissioni pubblicitarie e produzioni analoghe a carattere pubblicitario, occorre sempre un'autorizzazione speciale delle società di gestione o degli aventi diritto.

- 5 Sono escluse da questa tariffa le altre emissioni e diffusioni previste in altre tariffe, in particolare
- le emissioni della SSR
  - le emissioni e diffusioni di cosiddetti programmi Pay-Radio e Pay-TV
  - la ridiffusione di emissioni in reti via cavo o tramite riemittenti

## **C. Società di gestione, punto di pagamento collettivo**

- 6 Per questa tariffa, la SUISA è rappresentante di SWISSPERFORM e organo comune d'incasso.

## **D. Indennità**

### **a) Base di calcolo**

- 7 L'indennità viene di regola calcolata in valori percentuali degli introiti dell'emittente (fermo restando la cifra 10).

Supplementi per

- 7.1 le riproduzioni ai fini di diffusione, ai sensi dell'art. 24b LDA, di rappresentazioni e registrazioni di opere musicali non teatrali:

per le emittenti ai sensi dell'art. 2, lett. d LRTV, le indennità calcolate in base alla cifra 13.2 come anche in base alle cifre 0.1 e 16.2 per i diritti affini sono maggiorate del 20 %,

- 7.2 l'utilizzazione dei diritti d'autore e dei diritti affini nel contesto di una immissione e di una messa a disposizione su Internet o altre reti su base IP, per una consultazione on demand, di opere o prestazioni contenute in emissioni diffuse, ai sensi dell'art. 22c LDA:

per le emittenti che mettono a disposizione opere e prestazioni contenute in emissioni diffuse, ai sensi dell'art. 22c LDA, le indennità per i diritti d'autore calcolate in base alla cifra 13.1 e 15 sono maggiorate dello 0.5 %, come anche le indennità per i diritti affini calcolati in base alle cifre 13.2, 0 e 7.1.

## 8 Introiti

8.1 Sono considerati introiti ai sensi di questa tariffa, tutte le entrate provenienti dall'attività di emissione e/o della comunicazione su delle reti, in particolare:

- gli introiti pubblicitari
- gli introiti provenienti dall'emissione di comunicazioni e annunci
- gli introiti provenienti dalla vendita di spazi di emissione
- i contributi di sponsor
- prestazioni ottenute via Bartering (scambio di prestazioni) (è determinante il valore netto della prestazione messa a disposizione dal cliente)
- gli introiti provenienti da attività svolte all'esterno (per es. emissioni da fiere, esposizioni, kermesse, ecc.)
- gli introiti provenienti dalle partecipazioni di radioascoltatori/telespettatori (telechiosco/numeri con sovrattasse; per es. voto per TED o SMS). Vengono conteggiati solo gli importi versati alle emittenti.
- gli introiti provenienti dalle autorizzazioni di ricezione (quota parte del canone di ricezione, art. 40 LRTV) e altri contributi e aiuti finanziari in base alla LRTV
- le sovvenzioni, le garanzie di deficit utilizzate e altri contributi destinati al finanziamento dell'attività d'emissione.

8.2 Sono altresì considerati introiti, ai sensi della cifra 8.1 della presente tariffa, quelli di ditte terze, in particolare di società di produzione o d'acquisizione di pubblicità, se percepiti a titolo dell'attività di emissione/di comunicazione dell'emittente. Fanno stato le entrate lorde di queste ditte terze. Per introiti lordi si intendono gli importi fatturati dalle società terze agli inserzionisti, rispettivamente ai clienti.

9 Per determinare gli introiti determinanti per il calcolo delle indennità, le seguenti deduzioni possono essere effettuate sugli introiti pubblicitari:

2015	25 % degli introiti pubblicitari calcolati in base alle cifre 8.1 e 8.2
2016	20 % degli introiti pubblicitari calcolati in base alle cifre 8.1 e 8.2
dal 2017	15 % degli introiti pubblicitari calcolati in base alle cifre 8.1 e 8.2

10 L'indennità è calcolata in valori percentuali dei costi d'esercizio (costi di tutte le attività necessarie all'emissione) dell'emittente

- quando gli introiti non sono accertabili o non ve ne sono
- quando l'emittente prevede di dover coprire parzialmente o totalmente i costi con i propri mezzi.

11 Se l'emittente diffonde più programmi autonomi, gli introiti o le spese vengono attribuiti, nei limiti del possibile, ai programmi che li generano. Le disposizioni qui di seguito sulle percentuali rispettivamente sull'indennità minima, devono essere applicate distintamente ad ogni programma. La designazione «emittente» si riferisce qui di seguito anche alle unità d'impresa di un emittente che diffondono un proprio programma che è soggetto a conteggio conformemente alle presenti disposizioni.

12 Se l'emittente percepisce i suoi introiti in blocco, questi vengono ripartiti sui diversi programmi in proporzione ai costi confermati dall'organo di controllo dell'emittente.

**b) Programmi radiofonici**

13 La percentuale ammonta per

13.1 Diritti d'autore sulla musica

13.1.a Emittenti con introiti pubblicitari lordi superiori a CHF 4 milioni all'anno.

Programmi la cui parte di musica protetta rispetto alla durata d'emissione è di

meno del 20 %	1 %
dal 20 % fino a meno del 30 %	2 %
dal 30 % fino a meno del 40 %	3 %
dal 40 % fino a meno del 50 %	4 %
dal 50 % fino a meno del 60 %	5 %
dal 60 % fino a meno del 70 %	6 %
dal 70 % fino a meno del 80 %	7 %
dal 80 % fino a meno del 90 %	8 %
dal 90 % e oltre	9 %

13.1.b Emittenti con introiti pubblicitari lordi inferiori a CHF 4 milioni all'anno.

Programmi la cui parte di musica protetta rispetto alla durata d'emissione è di

meno del 10 %	1 %
dal 10 % fino a meno del 30 %	2 %
dal 30 % fino a meno del 50 %	3 %
dal 50 % fino a meno del 70 %	5 %
dal 70 % fino a meno del 90 %	7 %
dal 90 % e oltre	9 %

13.1.c Per introiti pubblicitari lordi si intendono gli introiti pubblicitari, i contributi di sponsor nonché gli introiti provenienti dall'emissione di comunicazioni e annunci ai sensi delle cifre 8.1 e 8.2

13.1.d Come parte di musica protetta si intende la parte di musica del repertorio della SUISA trasmessa dall'emittente rispetto alla durata totale d'emissione, ivi compresa la musica contenuta nelle riprese d'emissione e di programma interne ed esterne.

13.2 Diritti di protezione affini

Per i diritti di protezione affini la percentuale ammonta al 30 % delle percentuali per i diritti d'autore applicate ai sensi delle cifre 13.1a e 13.1b. La parte di musica protetta equivale alla parte di musica del repertorio di SWISSPERFORM trasmessa dall'emittente rispetto alla durata totale d'emissione, ivi compresa la musica contenuta nelle riprese d'emissione e di programma interne ed esterne.

## 13.3 Riduzione per emittenti finanziariamente deboli

Emittenti radio con sola diffusione locale hanno diritto a una riduzione del 10 % sulle percentuali di indennità fissate alla cifra 13.1.b e sulle percentuali corrispondenti in base alla cifra 13.2, a condizione che gli introiti non superino i CHF 700'000 all'anno.

## 14 Webradio amatoriali

Per le webradio

- gestite da persone non professioniste durante il loro tempo libero,
- con al massimo 6000 accessi possibili in contemporanea,

l'indennità viene calcolata forfettariamente in percentuale degli introiti conformemente alla cifra 8.

La percentuale ammonta al 6 % per l'utilizzazione dei diritti d'autore e al 2 % per l'utilizzazione dei diritti di protezione affini. Tuttavia, per programma e per mese, le indennità minime dovute ammontano a:

- per i diritti d'autore: CHF 60.00
- per i diritti di protezione affini: CHF 60.00

Per queste webradio non sono applicabili le indennità minime indicate alla cifra 18.

Per le webradio con più di 6000 accessi possibili contemporaneamente, vengono applicate le normali indennità in base alle cifre 7 ss. (compresi i supplementi delle cifre 7.1 e 7.2) e 18.

**c) Programmi televisivi**

## 15 Per i diritti d'autore la percentuale sulla musica ammonta a

- programmi nei quali vengono trasmessi per oltre 2/3 della durata d'emissione film musicali, film di concerti o videoclip 6.6 %
- programmi nei quali vengono trasmessi per oltre 1/3 della durata d'emissione film musicali, film di concerti o videoclip 3.3 %
- programmi nei quali vengono trasmessi quasi esclusivamente lungometraggi e film televisivi 1.32 %
- programmi nei quali la durata della musica non supera il 10 % della durata d'emissione complessiva, indipendentemente dal fatto che si tratti di musica di sottofondo o di primo piano 0.4 %
- programmi nei quali la durata della musica supera il 10 % ma non oltrepassa il 20 %, indipendentemente dal fatto che si tratti di musica di sottofondo o di primo piano 1 %
- altri programmi 2 %

- 16 Per i diritti di protezione affini la percentuale ammonta a
- 16.1 per l'utilizzazione di supporti sonori disponibili in commercio
- programmi, nei quali vengono trasmessi quasi esclusivamente lungometraggi e film televisivi 0.06 %
  - programmi nei quali la durata della musica non supera il 10 % dell'intera durata d'emissione, indipendentemente dal fatto che si tratti di musica di sottofondo o di primo piano 0.12 %
  - programmi nei quali la durata della musica supera il 10 % ma non oltrepassa il 20 %, indipendentemente dal fatto che si tratti di musica di sottofondo o di primo piano 0.18 %
  - altri programmi 0.36 %
- 16.2 per l'utilizzazione di film musicali, film di concerti e videoclip
- programmi nei quali vengono trasmessi per oltre 2/3 della durata d'emissione film musicali, film di concerti o videoclip 3 %
  - programmi nei quali per oltre 1/3 della durata d'emissione vengono trasmessi film musicali, film di concerti o videoclip 1.5 %
- 16.3 per l'utilizzazione di supporti audiovisivi disponibili in commercio, omissi i casi menzionati alla cifra 16.2:
- emittenti che trasmettono dei lungometraggi e altri supporti audiovisivi disponibili in commercio per più di 300 giorni all'anno 0.100 %
  - emittenti che trasmettono dei lungometraggi e altri supporti audiovisivi disponibili in commercio per più di 150 giorni ma meno di 300 giorni all'anno 0.050 %
  - emittenti che trasmettono dei lungometraggi e altri supporti audiovisivi disponibili in commercio per più di 75 giorni ma meno di 150 giorni all'anno 0.025 %
  - emittenti che trasmettono dei lungometraggi e altri supporti audiovisivi disponibili in commercio per più di 30 giorni ma meno di 75 giorni all'anno. 0.010 %
  - emittenti che trasmettono dei lungometraggi e altri supporti audiovisivi disponibili in commercio per un massimo di 30 giorni all'anno. 0.005 %
- 17 Si considera come «programma» televisivo il tempo abituale d'emissione, senza immagini test, immagini fisse o di testo.

Se un emittente percepisce tuttavia degli introiti dall'emissione di immagini fisse o di testo (per es. introiti pubblicitari, sponsoring, ecc.) e se queste emissioni sono accompagnate da musica e/o supporti sonori disponibili in commercio, vengono considerate come parte integrante del programma e prese in considerazione nel calcolo della percentuale conformemente alle cifre 15 e 16.

**d) Indennità minima**

18 L'indennità ammonta al mese, ad almeno

- per emittenti radio:  
CHF 100.00 per i diritti d'autore CHF 100.00 per i diritti affini
- per emittenti televisive:  
CHF 100.00 per i diritti d'autore CHF 30.00 per i diritti affini

Se l'attività d'emissione/di comunicazione si limita a qualche giorno o qualche ora, viene applicata un'indennità di 1/30esimo dell'indennità minima per blocco di 24 ore. Ogni blocco di 24 ore iniziato viene calcolato come blocco intero.

19 Programmi complementari in webcasting

Per i programmi complementari che un emittente offre tramite webcasting (ai sensi della cifra 3 lemma 3) sul sito internet dedicato al suo programma principale, e per i quali l'emittente non è in grado di attribuire degli introiti o dei costi in base alle cifre 11 e 12, si applicano i seguenti importi forfettari per mese e per programma complementare:

- per i diritti d'autore: CHF 30.00
- per i diritti di protezione affini: CHF 30.00

Per i programmi complementari diffusi in maniera diversa che su Internet, si applicano le disposizioni previste alle cifre 11 e 12.

**e) Supplemento in caso di violazioni della legge**

20 Tutte le indennità citate in questa tariffa raddoppiano, allorquando

- della musica viene utilizzata senza l'autorizzazione della SUISA
- un emittente fornisce intenzionalmente o per grossolana negligenza indicazioni o conteggi inesatti o lacunosi; il raddoppio dell'indennità è applicata ai dati inesatti, lacunosi o mancanti.

21 Una pretesa per danni e interessi superiori è riservata.

**f) Ribasso per dichiarazioni complete**

22 Alle emittenti che adattano il loro sistema in funzione dei nuovi obblighi di dichiarazioni secondo la lettera G qui sotto e se effettuano queste dichiarazioni correttamente e nei termini previsti, è accordato un ribasso del 5 % sulle indennità dovute.



**g) Imposte**

- 23 Le indennità previste dalla presente tariffa si intendono senza l'imposta sul valore aggiunto. Se quest'ultima va versata in virtù di un oggettivo obbligo fiscale cogente o dell'esercizio di un diritto d'opzione, essa è dovuta in aggiunta dal cliente al tasso d'imposta in vigore (2015: tasso normale 8 %, tasso ridotto 2.5 %).

**E. Conteggio**

- 24 Di regola le emittenti comunicano alla SUIISA ogni anno
- il più presto possibile, tuttavia al più tardi entro la fine di maggio: tutte le indicazioni necessarie per il calcolo dell'indennità per l'anno precedente
  - nei primi due anni d'esercizio, in seguito a richiesta, entro la fine di gennaio: gli introiti preventivati e la presumibile parte di musica per l'anno in corso, come pure la presumibile parte di supporti sonori e audiovisivi in commercio oppure il presumibile numero di giorni nell'anno civile nei quali saranno diffusi lungometraggi e altri supporti audiovisivi disponibili in commercio.
- 25 La SUIISA può richiedere dei giustificativi per scopi di verifica delle indicazioni, in particolare il bilancio e il conto d'esercizio dell'emittente e delle società di produzione e di acquisizione di pubblicità come pure una conferma dai loro organi di controllo. Se si tratta delle società di produzione o di acquisizione pubblicitaria, i dati devono concernere il finanziamento dell'attività di emissione ai sensi della cifra 8.2 della tariffa.

La SUIISA può inoltre prendere visione dei libri contabili dell'emittente, purché nelle ore di lavoro o previo preavviso. La verifica dei dati rilevanti per il conteggio di società di produzione e di acquisizione pubblicitaria può essere effettuata da uno specialista imparziale.

**F. Pagamento**

- 26 Le indennità vanno pagate entro 30 giorni dalla fatturazione o entro i termini fissati nell'autorizzazione.
- 27 La SUIISA può richiedere acconti e/o altre garanzie.

Per i primi due anni d'esercizio gli acconti sono di regola calcolati in base all'indennità approssimativa dovuta; in seguito in base al conteggio dell'anno precedente.

## **G. Elenchi**

- 28 Le emittenti inoltrano alla SUIISA le indicazioni previste nel presente capoverso G. Queste indicazioni vengono tuttavia richieste solo se la SUIISA e/o SWISSPERFORM ne hanno bisogno per ripartire agli aventi diritto, conformemente ai loro regolamenti, le indennità percepite in base alla presente tariffa. Per la fine di ogni anno la SUIISA informa le emittenti esonerate dall'obbligo di dichiarazione per l'anno successivo.
- 29 Le emittenti inoltrano le indicazioni relative ai programma di cui alla lettera G in forma elettronica in un formato standard che ne permetta l'importazione.

### **a) Radio**

- 30 Le emittenti dichiarano alla SUIISA la musica, rispettivamente i supporti sonori e audiovisivi trasmessi nei loro programmi. Le dichiarazioni devono essere presentate come indicato nell'allegato I della presente tariffa.
- 31 Le indicazioni contengono
- titolo dell'opera musicale
  - nome del compositore
  - nome dell'interprete principale, o degli interpreti principali
  - etichetta (Label)
  - codice ISRC della registrazione utilizzata (se può essere trasmesso dal produttore o dal fornitore al momento dell'acquisizione della registrazione in un formato digitale standardizzato che ne permette l'importazione)
  - ora d'emissione
  - durata d'emissione.
- 32 Le emittenti radio notificano trimestralmente alla SUIISA, quante volte e su quali programmi, quali spot pubblicitari con musica sono stati trasmessi. Se lo spot è dotato di un numero SUIISA, quest'ultimo deve essere indicato sulla dichiarazione.
- 33 Se un'emittente non é in grado di indicare le sovrapposizioni di opere nelle sue dichiarazioni, vale a dire i momenti in cui delle opere musicali sono diffuse simultaneamente o la musica è resa impercibibile dal parlato, la SUIISA e SWISSPERFORM tollerano uno scarto del 5 % tra la durata totale delle opere protette (musica, rispettivamente supporti sonori), dichiarate da questa emittente in base alla cifra 31, e le sue dichiarazioni relative alla proporzione di tali opere protetti nei suoi programmi.

Questa tolleranza del 5 % sarà applicata solo nella misura in cui i dati forniti dall'emittente contengano delle indicazioni complete sulla musica e i supporti sonori diffusi e sulle durate d'emissione, e purché non esista alcun metodo più adatto per l'identificazione delle sovrapposizioni delle opere.

**b) Televisione**

- 34 Le emittenti televisive notificano alla SUISA tutti i lungometraggi, film televisivi e documentari trasmessi, prodotti da terzi e non commissionati dall'emittente, forniti delle indicazioni seguenti
- titolo originale del film
  - nome del produttore e del regista principale
  - paese d'origine del film
  - versione linguistica utilizzata
  - N. ISAN (se può essere trasmesso dal produttore o dal fornitore della registrazione in un formato digitale standardizzato che ne permette l'importazione)
  - durata d'emissione
  - ora d'emissione
  - supporti utilizzati per la trasmissione.
- 35 Le emittenti televisive vegliano a che tutti i film pubblicitari previsti per la trasmissione e per i quali non esiste ancora un'attestazione (numero SUISA), vengano preventivamente notificati alla SUISA.
- 36 La SUISA accorda alle emittenti televisive un «buono per l'emissione» (numero SUISA) liberandole così da ogni rivendicazione di terzi per quanto concerne i diritti di emissione della musicali.
- 37 L'accordo della SUISA, a meno di una comunicazioni contraria, è considerata acquisita dopo 10 giorni dalla ricezione della dichiarazione. Le emittenti televisive non trasmettono film pubblicitari per i quali non dispongono di un'attestazione della SUISA.
- 38 Le emittenti televisive comunicano alla SUISA, con scadenza mensile, con quale frequenza e su quali programmi televisivi quali film pubblicitari sono stati trasmessi.
- 39 Comunicano inoltre alla SUISA la musica scelta, da loro o dai loro mandatari, per la sonorizzazione delle proprie emissioni, come pure le opere musicali diffuse nelle trasmissioni di concerti, indicando il codice ISRC, se disponibile, se no con le indicazioni sufficienti per permettere l'identificazione della musica.
- 40 Le emittenti di una regione linguistica e le emittenti internazionali fanno pervenire alla SUISA i dati completi riguardanti la musica diffusa, indicando il codice ISRC, nel caso in cui sia disponibile. In caso contrario, le emittenti forniscono altre indicazioni sufficienti atte ad identificare la musica.

**c) Disposizioni comuni**

- 41 I programmi ripresi regolarmente da altre emittenti vanno comunicati alla SUISA forniti delle seguenti indicazioni
- nome dell'emittente
  - numero delle ore di emissione dei programmi ripresi.

**d) Scadenze**

- 42 Nella misura in cui le disposizioni precedenti non dispongano altrimenti, tutte le indicazioni vanno inoltrate mensilmente alla SUIISA entro la fine del mese successivo.
- 43 Qualora i dati necessari alla fatturazione non venissero inoltrati neanche dopo un sollecito per iscritto entro un dato termine, la SUIISA e/o SWISSPERFORM può procedere ad una stima delle indicazioni necessarie e sulla base di queste fatturare l'indennità. Le fatture allestite sulla base di stime vengono considerate accettate dall'emittente, se quest'ultimo non fornisce indicazioni complete e corrette entro 30 giorni dalla data della fatturazione. La SUIISA e/o SWISSPERFORM può inoltre richiedere un'indennità supplementare pari a CHF 100.00 per mese, raddoppiata in caso di recidiva. Rimangono riservate le misure previste alla cifra 20.
- 44 Se i dati relativi ai programmi previsti alla lettera G non sono comunicati o comunicati in maniera incompleta per due trimestri consecutivi, malgrado un richiamo scritto, SUIISA e/o SWISSPERFORM ha il diritto di demandare un esperto neutro per raccogliere (per es. per mezzo di un monitoring) i dati che avrebbero dovuto essere annunciati. I costi di questo esperto sono a carico dell'emittente se quest'ultimo è in fallo.

**H. Periodo di validità**

- 45 La presente tariffa è valida dal 1° gennaio del 2015 al 31 dicembre del 2017.
- In caso di cambiamento sostanziale delle circostanze, essa può essere rimaneggiata prima della scadenza.
- 46 Il periodo di validità si prolunga automaticamente di anno in anno, a meno che uno dei partner delle trattative non lo disdica per iscritto almeno un anno prima della sua scadenza. La disdetta non esclude una richiesta di proroga indirizzata alla Commissione arbitrale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini.
- 47 Se nessuna nuova tariffa è in vigore dopo la scadenza di questa tariffa, e anche se una richiesta di approvazione sia stata depositata, la durata di validità della presente tariffa è prolungata fino all'entrata in vigore della nuova tariffa. Rimane riservata l'entrata in vigore retroattiva di questa nuova tariffa.

## Modello di formato delle liste e'emissione radio

### Nome dello schedario: EMITTENTE\_ANNO\_MESE.csv, per es. energy\_2012\_01.csv

Titoli	Compositore	Interprete	Info sull'interprete/i	Emittente	Data dell'emissione	Durata d'emissione	Ora d'emissione
I titoli devono essere indicati nella lingua originale secondo il supporto sonoro, con se del caso la versione («live in Londres» «dirty remix», ecc.)	Nome del compositore / della compositrice	Nome dell'interprete principale o degli interpreti principali, o nome del gruppo	Informazioni speciali, per es. capo orchestra, nome dei solisti	Nome dell'emittente	Data dell'utilizzazione in formato standard per es. YYYYMMDD - 20110101	Durata dell'utilizzazione in formato standard, per es. hh:mm:ss - 00:03:54	Momento d'inizio dell'utilizzazione in formato standard, per es. hh:mm:ss - 06:09:13

I formati di numeri, durate e date, gli allineamenti, segni di separazione e messe in forma devono essere uniformi per anno civile per tutti i mesi.

## Modello di formato delle liste e'emissione radio

<b>Indicazioni di catalogo</b> Se esistenti/conosciuti: opus, KV o altra indicazione	<b>ISRC</b> Codice ISRC del supporto sonoro	<b>Label</b> Nome del label	<b>CD ID / n° di catalogo</b> Numero di comanda o di catalogo del supporto sonoro presso il label	<b>Data di registrazione</b> Data di registrazione o anno di registrazione	<b>Paese di registrazione</b> Nome o codice ISO del paese di registrazione, per es. CHE	<b>Data della prima pubblicazione</b> Data o anno della prima pubblicazione
--	--	--------------------------------	--	--	--	---

### Modello di formato delle liste e'emissione radio

Titolo del supporto sonoro (titolo dell'album) Titolo del CD / dell'album	Autore del testo	Numero di track	Genere	Programma	Numero di comanda	Marca	Codice Label	EAN/GTIN Codice EAN o altre identificatori

## **Allegato II: applicazione della TC S 2015-2017 per le radio delle regioni periferiche**

### **1. Scopo della presente regolamentazione**

Le seguenti regole hanno lo scopo di evitare un brusco aumento delle indennità sui diritti d'autore e sui diritti affini che le radio delle regioni periferiche devono versare, a seguito dell'entrata in vigore della TC S 2015-2017.

Nelle regioni economicamente deboli, i costi d'acquisizione della pubblicità sono più elevati che nelle regioni economicamente forti. In applicazione del punto 9 della TC S 2011-2014, le radio delle regioni periferiche avevano pertanto la possibilità di effettuare delle deduzioni maggiori rispetto alle radio di altre regioni. Per queste radio, la revisione delle possibilità di deduzione in base alla TC S 2015-2017 comporta un incremento degli importi da pagare proporzionalmente più elevato che per le altre radio.

### **2. Definizione delle radio delle regioni periferiche**

Sono considerate radio delle regioni periferiche le radio che beneficiano di una partecipazione al canone in base all'art. 38 cpv. 1 lett. a della legge federale sulla la radiotelevisione (LRTV).

### **3. Calcolo degli introiti pubblicitari lordi per le radio delle regioni periferiche**

Le radio delle regioni periferiche ai sensi del precedente punto 2 possono chiedere alla SUIISA di calcolare gli introiti lordi di ditte terze per l'acquisizione di pubblicità, sponsoring, ecc. (punto 8.2 del TC S 2015-2017), effettuando una maggiorazione del 30% sugli introiti netti che esse percepiscono da queste società d'acquisizione (in maniera tale che gli introiti lordi corrispondano al 130% degli introiti netti).

La suddetta richiesta sarà accettata dalla SUIISA alle seguenti condizioni:

- Gli importi ricevuti dalle società d'acquisizione (introiti netti) devono essere dichiarati alla SUIISA al momento del conteggio previsto al punto 24 della TC S 2015-2017 e devono essere attestati dall'organo di controllo della radio;
- Nel quadro di tale notifica, la radio deve altresì dichiarare gli introiti lordi di tutte le società d'acquisizione incaricate della pubblicità radio appartenenti allo stesso suo gruppo, e tali introiti lordi devono essere attestati dall'organo di controllo delle relative società d'acquisizione;
- La commissione media trattenuta dalle suddette società d'acquisizione non deve superare il 32%.

### **4. Durata di validità**

Queste regole entrano in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2015 e hanno la stessa durata di validità della TC S 2015-2017.